

INDICE

CONTRATTO DI SERVIZIO PER L’AFFIDAMENTO DEL CONTROLLO DELLO STATO DI MANUTENZIONE ED ESERCIZIO DEGLI IMPIANTI TERMICI RICADENTI NEL TERRITORIO COMUNALE.....	2
Art. 1 RECEPIMENTO PREMESSE	3
Art. 2 OGGETTO DEL CONTRATTO	3
Art. 3 DURATA DEL CONTRATTO.....	4
Art. 4 CORRISPETTIVI.....	4
Art. 5 SVILUPPO DEL SERVIZIO	4
Art. 6 MODALITÀ GENERALI DI GESTIONE DEL SERVIZIO	4
Art. 7 IMPEGNI ED OBBLIGHI DI COLLABORAZIONE.....	5
Art. 8 MODIFICHE, AGGIORNAMENTI E RINNOVI.....	5
Art. 9 OSSERVANZA DELLE DISPOSIZIONI DI LEGGE.....	5
Art. 10 DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE	5



Reg. 71 del 14.3.2019

CONTRATTO DI SERVIZIO PER L’AFFIDAMENTO DEL CONTROLLO DELLO STATO DI MANUTENZIONE ED ESERCIZIO DEGLI IMPIANTI TERMICI RICADENTI NEL TERRITORIO COMUNALE

L’anno 2019 il giorno 14..... del mese *marzo*, nella sede comunale di Via Gramsci n. 17

TRA


- Il **Comune di Foggia**, con sede legale a Foggia in corso G. Garibaldi n.58, codice fiscale n.00363460718, ai fini del presente atto rappresentato dall’ing. Francesco Paolo Affatato, nato a Foggia il 26.9.1959, codice fiscale FFT FNC 59P26 D643A, nella sua qualità di dirigente comunale competente in materia di ambiente, autorizzato alla sottoscrizione del presente contratto dalla Giunta Comunale con deliberazione n.182 del 14.12.32018, domiciliato per la carica presso il Palazzo di Città, nel seguito definito semplicemente “Comune “

E

- l’**AM Service** nella forma di società a responsabilità limitata interamente partecipata dal Comune di Foggia, con Sede Legale in Foggia – Viale Manfredi – P.I. 03490310715, ai fini del presente atto rappresentata dal sig. Daniele Mobilia, nel suo ruolo di Presidente del Consiglio di Amministrazione, nato a Foggia il 03/01/1959, e nel seguito sinteticamente definita anche come “AM Service”, il quale interviene nel presente atto non in proprio, ma nell’esclusivo interesse di AM Service s.r.l.,

PREMESSO

1. che sono vigenti le norme emanate in materia di verifica degli impianti termici e specificatamente: art. 9 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 74 del 16 aprile 2013, come recepito dalla legge regionale n. 36/2016;
2. che nell'anno 2015 il giorno 18 del mese di maggio, reg. n. 40, è stato stipulato contratto di servizio per il controllo dello stato di manutenzione ed esercizio degli impianti termici ricadenti nel territorio comunale;
3. che in data 23 ottobre 2018 è stato presentato al Comune di Foggia, da parte della società AM SERVICE s.r.l., il "Report per aggiornamento costi contratti di servizio Comune di Foggia/AM Service s.r.l.";
4. che con delibera di Giunta Comunale n. 182 del 14.12.2018 è stata approvata la prosecuzione dei contratti in essere con la società “AM Service s.r.l.” tra cui il Servizio di



Controllo dello stato di manutenzione ed esercizio degli impianti termici ricadenti nel territorio comunale;

5. che lo Statuto del Soggetto gestore comprende l'esercizio di tutte le attività nel seguito trattate;

Tutto ciò premesso e considerato si stipula e si conviene quanto segue:

Art. 1 RECEPIMENTO PREMESSE

Le premesse costituiscono parte integrante del presente Contratto rappresentando le condizioni essenziali e preliminari per l'assunzione dei diritti e delle obbligazioni che seguono.

Art. 2 OGGETTO DEL CONTRATTO

Il presente contratto ha per oggetto "i controlli necessari ad accertare l'effettivo stato di manutenzione e di esercizio degli impianti termici di climatizzazione invernale ed estiva" ricadenti all'interno del Territorio del Comune di Foggia, ai sensi dell'art. 9 del D.P.R. n. 74/2013 e successive modifiche ed integrazioni.

Il servizio comprende:

- a. controllo secondo normativa degli impianti termici di climatizzazione invernale con potenza termica superiore a 10 kW e inferiore a 100 kW;
- b. controllo secondo normativa degli impianti termici di climatizzazione estiva con potenza termica superiore a 12 kW e inferiore a 100 kW;
- c. controllo secondo normativa degli impianti termici di climatizzazione invernale ed estiva con potenza termica superiore o uguale a 100 kW;
- d. apertura di uno sportello informativo per ricezione pratiche di autocertificazione, informazioni agli utenti e ai manutentori, campagne informative, distribuzione modulistica;
- e. creazione e continuo aggiornamento del catasto termico, comprendente archivio degli impianti termici presenti sul territorio del comune di Foggia e archivio delle verifiche/ispezioni eseguite;
- f. redazione e invio, entro il 31 dicembre, di relazione annuale sullo stato e sulle caratteristiche di effettuazione del servizio e sullo stato di efficienza e manutenzione degli impianti termici nel territorio del Comune di Foggia, con particolare riferimento alle risultanze delle ispezioni effettuate.

I servizi di cui ai precedenti commi sono affidati dal Comune all'AM Service s.r.l. quale unico gestore su tutto il territorio del Comune di Foggia.



Art. 3 DURATA DEL CONTRATTO

Il presente contratto avrà durata di cinque anni a decorrere dal 1 gennaio 2019. Esso potrà essere rinnovato con le modalità previste dal successivo art. 8 del predetto contratto.

Art. 4 CORRISPETTIVI

In conformità al principio stabilito dal comma 3, art. 31 della legge n. 10 del 9 gennaio 1991, i costi delle attività eseguite da AM Service s.r.l. per lo svolgimento del presente contratto sono remunerati dagli utenti secondo le tariffe che saranno stabile con apposito Disciplinare Operativo Comunale.

Le somme saranno riscosse direttamente da AM Service s.r.l. e costituiranno provvista per la copertura dei costi del servizio e gli eventuali utili saranno reinvestiti nel miglioramento del servizio stesso.

AM Service s.r.l. corrisponderà al Comune di Foggia un importo onnicomprensivo pari ad € 1,00 per ogni autocertificazione valida pervenuta ad AM Service oltre ad una percentuale pari al 5% delle tariffe per le ispezioni con oneri, come saranno stabilite dal predetto Disciplinare Operativo Comunale approvato.

Art. 5 SVILUPPO DEL SERVIZIO


AM Service s.r.l. cura il servizio di controllo dello stato di manutenzione ed efficienza degli impianti termici secondo le modalità stabilite dalla normativa tecnica di riferimento e secondo quanto previsto dal Disciplinare Operativo Comunale.

Art. 6 MODALITÀ GENERALI DI GESTIONE DEL SERVIZIO

AM Service s.r.l. risponde direttamente, anche intervenendo nei giudizi ed assumendo, se richiesto, la gestione della lite, di tutti gli aspetti conseguenti alle attività che le sono affidate dal Comune con il presente Contratto, per i danni arrecati a terzi o alle cose di terzi in conseguenza delle attività descritte al precedente articolo 2 e degli eventi dannosi per al rottura accidentale di componenti o parti degli impianti oggetto del servizio.

I rapporti con i soggetti terzi e gli enti istituzionali, eventualmente interessati alla conoscenza dell'attività affidata ad AM Service s.r.l. con il presente contratto, saranno tenuti direttamente da AM Service s.r.l., ivi comprese le informative richieste dalle autorità amministrative e giurisdizionali.

Quanto affidato con il presente contratto, in particolare i servizi di cui all'articolo 2, è svolto da AM Service secondo le modalità tecniche descritte nel Disciplinare Operativo allegato al presente Contratto di cui costituisce parte integrante. Le parti potranno modificare consensualmente gli



allegati per iscritto per adeguare le prestazioni alle effettive necessità del servizio e specificare con maggiore dettaglio i servizi attualmente elencati.

Art. 7 IMPEGNI ED OBBLIGHI DI COLLABORAZIONE

Il Comune di Foggia e AM Service s.r.l. si obbligano ad uno stretto coordinamento al fine di garantire l'equilibrio ottimale tra qualità, efficienza, sicurezza, economicità ed efficienza gestionale di quanto è regolato dal presente Contratto, nel rispetto dei ruoli stabiliti dal Comune stesso.

Art. 8 MODIFICHE, AGGIORNAMENTI E RINNOVI

Qualora si rendesse necessario prima della scadenza le parti, di comune accordo, possono procedere a modifiche e aggiornamenti delle disposizioni contenute nel presente contratto. Entro i tre mesi precedenti la data di scadenza, le parti provvederanno a ridefinire consensualmente le condizioni contrattuali per l'eventuale rinnovo.

Qualsiasi modifica, aggiornamento o rinnovo del presente Contratto, deve essere redatta in forma scritta, pena la nullità, previa approvazione del provvedimento formale da parte dell'Amministrazione Comunale.

Art. 9 OSSERVANZA DELLE DISPOSIZIONI DI LEGGE

Nella gestione del servizio AM Service s.r.l. dovrà osservare e fare osservare le leggi vigenti con particolare riferimento alle disposizioni in materia di sicurezza.

Le norme in materia che interverranno successivamente alla decorrenza del presente contratto sostituiranno automaticamente le disposizioni incompatibili dello stesso, escludendosi comunque che tale eventuale sostituzione possa comportare la nullità del presente Contratto.

Qualora la sostituzione automatica di condizioni del Contratto, in quanto incompatibili con disposizioni operative successivamente intervenute, comporti per una o entrambe le parti impedimenti aggiuntivi, imprevisi ed imprevedibili, le parti si obbligano a sostituire consensualmente tali incompatibilità con accordi giuridicamente validi ed equivalenti per quanto attiene al risultato economico e tecnico.

Art. 10 DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Qualunque controversia sorgesse in ordine al presente contratto, qualunque ne sia la natura e la causa, verrà deferita al giudizio di tre arbitri, due dei quali scelti singolarmente dalle parti ed il terzo di comune accordo fra le stesse parti e, in difetto, dal Presidente del Tribunale di Foggia.

Il Collegio giudicherà secondo le norme di diritto e si pronunzierà anche sulle spese di giudizio.

Art. 11 SPESE CONTRATTUALI

Il presente atto sarà soggetto a registrazione solo in caso d'uso e tutte le spese relative (bollo, registrazione che si richiede a tassa fissa,...) sono a carico della AM Service s.r.l.


Per tutto quanto non regolato dai documenti contrattuali, si farà riferimento al Codice Civile.

In ogni caso, il Foro competente è il Foro di Foggia.


Il sottoscritto (i sottoscritti) dichiara (dichiarano) che è stato esaminato attentamente e accetta (accettano), ai sensi dell'art. 1341 C.C., il contenuto del presente Contratto.


Foggia, li 16 marzo 2018

Comune di Foggia



AM Service s.r.l.





COMUNE DI FOGGIA

DISCIPLINARE OPERATIVO COMUNALE

PER L'ESECUZIONE DEGLI ACCERTAMENTI E DELLE ISPEZIONI NECESSARIE ALL'OSSERVANZA DELLE NORME RELATIVE AL CONTENIMENTO DEI CONSUMI D'ENERGIA NELL'ESERCIZIO E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI.

Premessa

La Direttiva n. 2002/91/CE emanata nel dicembre 2002 con l'obiettivo di promuovere il miglioramento del rendimento energetico degli edifici nella Comunità Europea, è stata recepita dal D.Lgs.n. 192 del 19 agosto 2005, successivamente corretto e integrato dal D.Lgs. n. 311 del 29 dicembre 2006, e dal D.P.R.n. 74 del 16 aprile 2013.

La Regione Puglia, attraverso il Regolamento Regionale n. 24 del 27 settembre 2007 e la Legge Regionale n. 36 del 5 dicembre 2016, ha recepito le summenzionate normative, fornendo anche le modalità generali di effettuazione degli accertamenti, dei controlli e delle ispezioni oltre che di esercizio degli impianti termici.

Il Comune di Foggia, attraverso il presente disciplinare, intende favorire la manutenzione programmata degli impianti per i positivi effetti che ne conseguono con riferimento al risparmio energetico, alla sicurezza di funzionamento e alla tutela dell'ambiente.

Il presente documento si pone, pertanto, l'obiettivo di regolamentare le attività di accertamento, ispezione, manutenzione ed esercizio degli impianti termici presenti nel territorio di competenza del Comune di Foggia nel rispetto delle normative nazionali e regionali in vigore.

Articolo 1 - Riferimenti normativi

La normativa nazionale e regionale a cui si fa riferimento nel presente documento è la seguente:

Decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412 "Regolamento recante norme per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell'art. 4, comma 4, della legge 9 gennaio 1991, n. 10".

Decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999 n. 551 "Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, in materia di progettazione, installazione, esercizio e manutenzione degli impianti termici degli edifici, ai fini del contenimento dei consumi di energia".

Decreto Ministeriale 17 marzo 2003 "Aggiornamenti agli allegati F e G del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, recante norme per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici, ai fini del contenimento dei consumi di energia".

Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 192 "Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia".

Decreto Legislativo 29 dicembre 2006, n. 311 "Disposizioni correttive ed integrative al Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 192, recante attuazione della direttiva 2002/91/CE, relativa al rendimento energetico nell'edilizia".

Regolamento Regionale Puglia n. 24 del 27 settembre 2007 "Regolamento per l'attuazione del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, modificato dal decreto legislativo 29 dicembre 2006, n. 311, in materia di esercizio, controllo e manutenzione, ispezione degli impianti termici e climatizzazione del territorio regionale".

Legge 6 agosto 2008, n. 133 "Conversione in legge, con modificazioni, del Decreto Legge 25 giugno 2008, n. 112, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria".

Decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 2009, n. 5: "Regolamento di attuazione dell'articolo 4, comma 1, lettera a) e b), del Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 192, concernente attuazione della direttiva 2002/91/CE sul rendimento energetico in edilizia".

Decreto Ministero dello sviluppo economico 26 giugno 2009 "Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici".

Decreto Legislativo 29 marzo 2010, n. 56 "Modifiche ed integrazioni al decreto 30 maggio 2008, n. 115, recante attuazione della direttiva 2006/32/CE, concernente l'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e recante abrogazioni della direttiva 93/76/CEE".

Decreto Legislativo 3 marzo 2011, n. 28 "Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE".

Decreto Legge 4 giugno 2013, n. 63 - Disposizioni urgenti per il recepimento della Direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia per la definizione delle procedure d'infrazione avviate dalla Commissione europea, nonché altre disposizioni in materia di coesione sociale

Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 74 - Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, a norma dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e c), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192.

Legge 3 agosto 2013, n. 90 - Conversione, con modificazioni, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63

Legge Regionale della Regione Puglia n. 36 del 5 dicembre 2016 "Norme di attuazione del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 e dei decreti del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 74 e n. 75, di recepimento della direttiva 2010/31/UE del 19 maggio 2010 del Parlamento europeo e del Consiglio sulla prestazione energetica nell'edilizia. Istituzione del Catasto energetico regionale".



Articolo 2 – Finalità

Il presente Disciplinare indica le modalità di attuazione dell'attività di controllo, accertamento ed ispezione necessaria all'osservanza delle norme relative al contenimento dei consumi di energia nell'esercizio e manutenzione degli impianti termici ricadenti nel territorio di competenza del Comune di Foggia. Per quanto non espressamente previsto nel presente Disciplinare, si rimanda alla normativa vigente in materia di impianti termici.

Articolo 3 – Definizioni

- **“Ente locale competente”** è l'autorità pubblica a cui è attribuita la competenza ad effettuare le operazioni di accertamento e ispezione;
- **“Organismo Incaricato”** è la società alla quale sono assegnate dall'Ente Locale Competente l'incarico per effettuare le operazioni di accertamento e ispezione dell'efficienza energetica degli impianti termici;
- **“accertamento”** è l'insieme delle attività di controllo pubblico diretto ad accertare in via esclusivamente documentale che il progetto delle opere e gli impianti siano conformi alle norme vigenti e che rispettino le prescrizioni e gli obblighi stabiliti;
- **“ispezioni su edifici ed impianti”** sono gli interventi di controllo tecnico e documentale in sito, svolti da esperti qualificati incaricati dalle autorità pubbliche competenti, mirati a verificare che le opere e gli impianti siano conformi alle norme vigenti e che rispettino le prescrizioni e gli obblighi stabiliti;
- **“ispettore”** è il soggetto incaricato dall'Ente locale competente per l'effettuazione di accertamenti e ispezioni sugli impianti termici, di cui sia garantita la qualificazione e l'indipendenza;
- **“climatizzazione invernale o estiva”** è l'insieme di funzioni atte ad assicurare il benessere degli occupanti mediante il controllo, all'interno degli ambienti, della temperatura e, ove presenti dispositivi idonei, della umidità, della portata di rinnovo e della purezza dell'aria;
- **“conduzione”** è il complesso delle operazioni effettuate dal responsabile dell'esercizio e manutenzione dell'impianto, attraverso comando manuale, automatico o telematico per la messa in funzione, il governo della combustione, il controllo e la sorveglianza delle apparecchiature componenti l'impianto, al fine di utilizzare il calore prodotto convogliandolo ove previsto nelle quantità e qualità necessarie al garantire le condizioni di comfort;
- **“controlli sugli edifici o sugli impianti”** sono le operazioni svolte da tecnici qualificati operanti sul mercato, al fine di appurare lo stato degli elementi edilizi o degli impianti e l'eventuale necessità di operazioni di manutenzione ordinaria o straordinaria;
- **“impianto termico”** impianto tecnologico destinato ai servizi di climatizzazione invernale o estiva degli ambienti, con o senza produzione di acqua calda sanitaria, indipendentemente dal vettore energetico utilizzato, comprendente eventuali sistemi di produzione, distribuzione e utilizzazione del calore nonché gli organi di regolarizzazione e controllo. Sono compresi negli impianti termici gli impianti individuali di riscaldamento. Non sono considerati impianti termici apparecchi quali: stufe, caminetti, apparecchi di riscaldamento localizzato ad energia radiante; tali apparecchi, se fissi, sono

tuttavia assimilati agli impianti termici quando la somma delle potenze nominali del focolare degli apparecchi al servizio della singola unità immobiliare è maggiore o uguale a 5 kW. Non sono considerati impianti termici i sistemi dedicati esclusivamente alla produzione di acqua calda sanitaria al servizio di singole unità immobiliari ad uso residenziale ed assimilate.

- **“impianto tecnologico idrico sanitario”** è un impianto di qualsiasi natura o specie destinato al servizio di produzione di acqua calda sanitaria non incluso nella descrizione di cui al punto 9 e comprendente sistemi di accumulo, distribuzione o erogazione dell'acqua calda sanitaria;
- **“impianto termico di nuova installazione”** è un impianto termico installato in un edificio di nuova costruzione o in un edificio o porzione di edificio precedentemente privo di impianto termico;
- **“manutenzione ordinaria dell'impianto termico”** è l'insieme di operazioni previste nei libretti d'uso e manutenzione degli apparecchi e componenti che possono essere effettuate in luogo con strumenti ed attrezzature di corredo agli apparecchi e componenti stessi e che comportano l'impiego di attrezzature e di materiali di consumo d'uso corrente;
- **“manutenzione straordinaria dell'impianto termico”** è l'insieme degli interventi atti a ricondurre il funzionamento dell'impianto a quello previsto dal progetto e/o dalla normativa vigente mediante il ricorso, in tutto o in parte, a mezzi, attrezzature, strumentazioni, riparazioni, ricambi di parti, ripristini, revisione o sostituzione di apparecchi o componenti dell'impianto termico;
- **“potenza termica convenzionale di un generatore di calore”** è la potenza termica del focolare diminuita della potenza termica persa al camino in regime di funzionamento continuo; l'unità di misura utilizzata è il kW;
- **“potenza termica del focolare di un generatore di calore”** è il prodotto del potere calorifico inferiore del combustibile impiegato e della portata di combustibile bruciato; l'unità di misura utilizzata è il kW;
- **“proprietario dell'impianto termico”** è il soggetto che, in tutto o in parte, è proprietario dell'impianto termico; nel caso di edifici dotati di impianti termici centralizzati amministrati in condominio e nel caso di soggetti diversi dalle persone fisiche, gli obblighi e le responsabilità posti a carico del proprietario dal presente Discipinare sono da intendersi riferiti agli amministratori;
- **“Occupante”**: chiunque, pur non essendo proprietario, ha la disponibilità, a qualsiasi titolo, di un edificio e dei relativi impianti termici;
- **“terzo responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto termico”** è la persona fisica o giuridica che, essendo in possesso dei requisiti previsti dalle normative vigenti e comunque di idonea capacità tecnica, economica, organizzativa, è delegata dal proprietario ad assumere la responsabilità dell'esercizio, della manutenzione e dell'adozione delle misure necessarie al contenimento dei consumi energetici ed alla salvaguardia ambientale;
- **“rendimento di combustione o rendimento termico convenzionale di un generatore di calore”** è il rapporto tra la potenza termica convenzionale e la potenza termica del focolare;
- **“rendimento globale medio stagionale dell'impianto termico”** è il rapporto tra il fabbisogno di energia termica utile per la climatizzazione invernale e l'energia primaria delle fonti energetiche, ivi compresa l'energia elettrica dei dispositivi ausiliari, calcolato con riferimento al periodo annuale di esercizio di

cui all'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412;

- **“rendimento termico utile di un generatore di calore”** è il rapporto tra la potenza termica utile e la potenza termica del focolare;
- **“ristrutturazione di un impianto termico”** è un insieme di opere che comportano la modificasostanziale sia dei sistemi di produzione che di distribuzione ed emissione del calore; rientrano in questa categoria anche la trasformazione di un impianto termico centralizzato in impianti termici individuali nonché la risistemazione impiantistica nelle singole unità immobiliari o parti di edificio in caso di installazione di un impianto termico individuale previo distacco dall'impianto termico centralizzato;
- **“sostituzione di un generatore di calore”** è la rimozione di un vecchio generatore e l'installazione di un altro nuovo, di potenza termica non superiore del 10% alla potenza del generatore sostituito, destinato ad erogare energia termica alle medesime utenze;
- **“Libretto di impianto per la climatizzazione”**: documento standard in formato cartaceo e/o elettronico, formato da più schede, compilate, integrate e aggiornate a seconda dei casi dal Responsabile dell'Impianto, dall'Installatore, dal Manutentore e dall'Ispettore al termine di qualsiasi operazione di controllo e manutenzione conformemente all'allegato I del D.M. 10 febbraio 2014;
- **“Rapporto di controllo di efficienza energetica” (RCEE)**: documento standard che il manutentore redige, sottoscrive e timbra al termine di qualsiasi operazione di controllo e manutenzione conformemente agli allegati II, III, IV e V del D.M. 10 febbraio 2014;
- **“Installatore/Manutentore”**: la ditta a cui viene affidata l'installazione, la manutenzione ed il controllo dell'impianto, anche ai fini dell'autocertificazione, che deve essere abilitata ai sensi della lettera c), d) ed e) dell'art. 1 del D.M. 37/2008) e regolarmente iscritta negli appositi elenchi della Camera di Commercio.
- **“Rapporto di prova”**: documento sul quale l'ispettore incaricato dall'Ente Locale competente deve riportare i risultati dell'ispezione eseguita sull'impianto.
- **“Rendimento minimo ammissibile”**: il valore minimo di rendimento di combustione di cui all'allegato “B” del D.P.R. n. 74 del 16 aprile 2013 e ss.mm.ii.
- **“Bollino Energetico”** segno identificativo in formato elettronico e/o cartaceo da applicare sul Rapporto di controllo di efficienza energetica da inviare all'Organismo Incarico per la dichiarazione di avvenuta manutenzione e controllo di efficienza energetica.
- **“Autodichiarazione di avvenuto controllo di efficienza energetica”**: la trasmissione all'organismo incaricato del rapporto di controllo di efficienza energetica redatto dal manutentore corredato del “Bollino Energetico”.

Articolo 4 – Ambito di applicazione

Il Disciplinare si applica a tutti gli impianti termici della potenza termica convenzionale superiore a 10 kW per gli impianti con generatore a fiamma che provvedono alla climatizzazione invernale degli edifici e porzioni di essi ricadenti nel territorio di competenza del Comune di Foggia.

A specifica di quanto stabilito nella definizione di impianto termico, si precisa che non sono impianti termici gli impianti inseriti in cicli di processo, purché sia

prevalente tale tipo di utilizzo equindi sia destinato al ciclo produttivo almeno il 51% del calore prodotto; rientrano invece nell'ambito di applicazione del presente Disciplinare i moduli radianti, gli aerotermini e termoconvettori, gli impianti di qualsiasi potenzialità che siano alimentati a combustibile solido e siano collegati ad una rete di distribuzione del calore.

Se l'impianto è alimentato da due generatori di calore il cui funzionamento del primo escluda il secondo e viceversa, si dovrà dichiarare un unico impianto e presentare il rapporto di controllo di entrambi i generatori. Si dovrà applicare il bollino al generatore avente potenza più elevata.

Sono esclusi gli impianti termici realizzati con apparecchi quali stufe, caminetti, apparecchi per il riscaldamento localizzato ad energia radiante; tali apparecchi, se fissi, sono tuttavia assimilati agli impianti termici e quindi soggetti al presente Disciplinare quando la somma delle potenze nominali del focolare degli apparecchi al servizio della singola unità immobiliare è maggiore o uguale a 5kW. Non sono considerati impianti termici i sistemi dedicati esclusivamente alla produzione di acqua calda sanitaria al servizio di singole unità immobiliari ad uso residenziale ed assimilate.

Articolo 5 – Autocertificazione degli impianti a norma

Sono soggetti alla dichiarazione dell'avvenuto controllo di efficienza energetica e dell'avvenuta manutenzione tutti gli impianti termici presenti sul territorio di competenza del Comune di Foggia.

A tal fine costituisce autodichiarazione dell'avvenuto controllo di efficienza energetica la trasmissione del più recente rapporto di controllo di efficienza energetica (RCEE) corredato di bollino energetico apposto dal manutentore nei casi in cui l'impianto sia a norma. L'originale è trasmesso all'organismo incaricato dal Comune di Foggia, una copia è allegata al Libretto d'impianto di climatizzazione e conservata presso l'impianto stesso a cura dell'utente, una copia è conservata dal manutentore. La trasmissione del rapporto di controllo di efficienza energetica (RCEE) all'Organismo Incaricato dovrà avvenire per via telematica (ed eventualmente cartacea nel periodo di transizione da quantificarsi con apposito atto formale) e sarà un obbligo del manutentore.

I controlli di efficienza energetica e quindi la dichiarazione/trasmmissione del rapporto di controllo di efficienza energetica devono essere effettuati e trasmessi all'Organismo Incaricato almeno con le seguenti scadenze temporali o periodicità:

Tipologia Impianto	Potenza termica utile nominale [kW]	Cadenza dei controlli di efficienza energetica e trasmissione del rapporto	Tipo rapporto
Impianto con generatore a fiamma alimentato a combustibile liquido o solido	$10 \leq P \leq 100$	2	Rapporto tipo 1 Allegato II D.M. 10.02.2014
Impianto con generatore a fiamma alimentato a combustibile liquido o solido	$P \geq 100$	1	Rapporto tipo 1 Allegato II D.M. 10.02.2014
Impianto con generatore a fiamma alimentato a gas metano o GPL	$10 \leq P \leq 100$	2	Rapporto tipo 1 Allegato II D.M. 10.02.2014
Impianto con generatore a fiamma alimentato a gas metano o GPL	$P \geq 100$	2	Rapporto tipo 1 Allegato II D.M. 10.02.2014



La dichiarazione/trasmissione del rapporto di controllo di efficienza energetica rilasciato nel pieno rispetto delle suddette periodicità e durante il periodo di autodichiarazione, così come previsto dall'art. 6, deve comunque pervenire all'Organismo Incaricato entro e non oltre 30 giorni dalla data di rilascio del rapporto di controllo.

Saranno considerati validi i rapporti di controllo di efficienza energetica rilasciati in data antecedente al periodo di autodichiarazione se effettuati con la periodicità indicata ai precedenti punti a), b) e c).

Per motivi di continuità con le precedenti campagne di autocertificazione, alla partenza della campagna di autocertificazione verranno considerati validi per la dichiarazione/trasmissione di avvenuto controllo della manutenzione e della efficienza energetica i rapporti di controllo di efficienza energetica effettuati dal 1 febbraio 2018.

Trascorsa la data di scadenza dell'autodichiarazione, l'impianto termico si ritiene non certificato ed è pertanto sottoposto alle ispezioni di cui all'art. 10.

Il Bollino Energetico non deve essere applicato nel caso in cui l'esito del controllo sia negativo, ovvero ogniqualvolta il manutentore evidenzia non conformità dell'impianto relative all'installazione e all'esercizio, tali da pregiudicarne l'utilizzo in sicurezza. Tali difformità devono essere evidenziate nel rapporto di controllo tecnico mediante esplicite prescrizioni.

Nei casi di impianti di nuova installazione, di impianti ristrutturati o di sostituzione di generatori di calore, il manutentore deve inviare all'Organismo Incaricato, per via telematica e cartacea, la seguente documentazione:

- dichiarazione di conformità dell'impianto rilasciata ai sensi del D.M. n.37 del 22 gennaio 2008 dalla ditta installatrice;
- scheda identificativa dell'impianto;
- rapporto di controllo di efficienza energetica, corredato di "bollino energetico", conforme all'allegato II del D.M. 10 febbraio 2014, attestante la prova di combustione effettuata al momento dell'attivazione dell'impianto.

La trasmissione per via telematica deve avvenire entro 30 giorni dalla data di rilascio del rapporto di controllo.

Articolo 6- Termini di consegna dell'autodichiarazione

Le autodichiarazioni di cui all'art. 5 del presente disciplinare dovranno pervenire **a partire dal 01 Marzo 2019.**

Articolo 7 – Obbligo di dichiarazione degli impianti disattivati

La dichiarazione di disattivazione è obbligatoria per tutti gli impianti termici disattivati presenti sul territorio di competenza del Comune di Foggia.

A tal fine è obbligatorio inviare all'Organismo Incaricato la dichiarazione di disattivazione dell'impianto termico mediante la trasmissione di un modulo di disattivazione in forma di atto notorio su cui devono essere annotate le modalità di disattivazione.

Si intendono impianti disattivati:

- a. gli impianti in precedenza attivi che al momento della verifica, risultino privi di parti essenziali (es. generatore di calore, contatore del gas, serbatoio di combustibile, impianto di distribuzione e/o radiatori) senza le quali l'impianto non può funzionare;

- b. gli impianti che, pur essendo completi, sono stati disattivati dal manutentore.

La disattivazione deve essere effettuata con modalità idonee a non consentire in alcun modo l'utilizzo dell'impianto.

La data di disattivazione, il nominativo di chi lo ha disattivato e le modalità di disattivazione vanno riportate sul libretto di impianto/centrale.

Sono considerati mai attivati e pertanto non soggetti agli obblighi previsti dal presente Disciplinare, gli impianti che non sono stati ancora ultimati e quindi mai andati in funzione in quanto privi di parti senza le quali l'impianto non può funzionare (generatore di calore, contatore del gas, serbatoio di combustibile, impianto di distribuzione e/o radiatori).

E' fatto obbligo a tutti i responsabili d'impianto che decidano di disattivare un impianto termico, di far effettuare le seguenti operazioni dal manutentore:

- disattivare l'impianto;
- registrare sul libretto d'impianto la data di disattivazione;
- redigere il rapporto di controllo in triplice copia descrivendo la modalità di disattivazione;
- trasmettere all'Organismo Incaricato, per via telematica e cartacea, copia del rapporto di controllo entro 30 giorni dall'avvenuta disattivazione.

Non sono soggetti alla procedura di cui sopra, tutti i responsabili degli impianti disattivati che hanno provveduto ad inviare comunicazione di impianto disattivato nei bienni precedenti o la cui disattivazione sia stata già rilevata durante le ispezioni nei bienni precedenti.

Al Responsabile d'Impianto che non disattivi l'impianto secondo le modalità previste nel presente articolo, in sede di ispezione verrà applicato l'onere di cui alla tabella dell'art. 18 (commisurato alla potenza dell'impianto stesso), con eventuale diffida alla messa a norma nei seguenti casi:

- qualora in sede di ispezione a campione, si riscontri che l'impianto risulti ancora attivo;
- qualora la comunicazione di disattivazione sia stata inviata successivamente alla ricezione del preavviso di ispezione.

Articolo 8 – Riattivazione dell'impianto

Il tecnico incaricato dal responsabile dell'impianto della riattivazione dell'impianto termico, deve effettuare le seguenti operazioni:

- redigere il rapporto di efficienza energetica con rilevamento dei parametri della combustione in triplice copia;
- apporre il bollino energetico sulle tre copie del rapporto di controllo;
- trasmettere all'organismo incaricato, per via telematica e per via cartacea, copia del rapporto di efficienza energetica entro 30 giorni dall'avvenuta riattivazione.

Articolo 9 – Accertamento delle dichiarazioni

Il Bollino Energetico è segno identificativo in formato elettronico e/o cartaceo da apporre sul Rapporto di controllo di efficienza energetica da inviare all'Organismo Incaricato per la dichiarazione degli impianti a norma di legge. Ad ogni impianto termico verrà assegnato un codice catasto termico che verrà riportato sul libretto di impianto di climatizzazione e servirà ad identificare univocamente l'impianto termico e tutte le operazioni di manutenzione ed efficienza energetica che

verranno effettuate sullo stesso, compresa la sostituzione dei componenti dell'impianto termico.

Pertanto il manutentore/installatore riporterà il codice catastotermico, assegnato all'impianto, sull' RCT (rapporto di controllo di efficienza energetica) e sul libretto di impianto di climatizzazione. Nel caso di impianti non censiti nelle campagne precedenti o che ne siano comunque privi verrà assegnato un nuovo codice catasto. Il Bollino Energetico verrà applicate in modo elettronico e/o cartaceo rispettivamente:

- sul rapporto di controllo da inviare all'Organismo Incaricato;
- sulla copia del rapporto di efficienza energetica per il manutentore;
- sulla copia del rapporto di efficienza energetica per l'utente.

Tutte le dichiarazioni (rapporti di controllo tecnico) trasmesse e pervenute all'Organismo Incaricato tramite il software di gestione e/o con copia cartacea, saranno soggette ad accertamento documentale al fine di verificare la rispondenza alle norme vigenti, il rispetto delle prescrizioni e degli obblighi stabiliti ed il corretto stato di esercizio e manutenzione degli impianti termici e, qualora se ne rilevi la necessità, il Comune di Foggia o l'Organismo Incaricato si attiverà presso gli utenti finali affinché questi ultimi provvedano agli adeguamenti che si rendono necessari.

Lo stesso software, durante l'inserimento dei dati da parte del manutentore porrà in evidenza e segnalerà le situazioni di non conformità che non ammettono la trasmissione della dichiarazione con "Bollino Energetico".

La dichiarazione, se pur trasmessa e registrata nel software, sarà comunque ritenuta non valida:

- in assenza di bollino energetico applicato alla "dichiarazione" (il bollino sarà la vera e propria attestazione dell'avvenuto versamento);
- se trasmessa fuori termine (dopo trenta giorni dalla data del rapporto di controllo con bollino energetico);
- se la data del rapporto di efficienza energetica presenta una periodicità non regolare (scaduta) rispetto all'ultima effettuata precedentemente, ad esempio effettuata dopo 13 mesi (1 anno + 30 giorni di tolleranza) nel caso di impianto con periodicità annuale.

Articolo 10 – Ispezioni

L'Organismo Incaricato provvede, tramite il software gestionale, all'accertamento delle dichiarazioni e dei rapporti di controllo tecnico pervenuti.

I medesimi soggetti provvedono ad effettuare ispezioni presso gli utenti finali al fine del riscontro della rispondenza alle norme di legge e della veridicità dei rapporti di controllo tecnico trasmessi, degli impianti presenti sul territorio di competenza, a partire da quelli per i quali non sia pervenuto alcun rapporto di controllo tecnico.

Nel condurre la fase ispettiva presso gli utenti finali, l'Organismo verificherà preliminarmente gli impianti per i quali si siano evidenziate situazioni di non conformità alle norme vigenti, quindi programmerà le ispezioni a campionando priorità agli impianti più vecchi o per i quali si abbia una indicazione di maggiore criticità, avendo cura di predisporre il campione in modo da evitare distorsioni di mercato.

L'assenza di regolare controllo e manutenzione sarà considerata indicazione di maggiore criticità.



- i) accerta nei casi previsti dalla legge, l'esistenza del cartello indicante i periodi di funzionamento dell'impianto e la zona climatica di appartenenza dello stesso;
- j) trascrive negli appositi spazi previsti sul libretto di impianto di climatizzazione, conforme all'allegato I del D.M.10/02/2014 i risultati delle verifiche e pone in calce timbro e firma dell'ispettore;
- k) esegue tutte le verifiche previste, in relazione alla tipologia degli impianti, giustificando in modo dettagliato e puntuale gli eventuali impedimenti;
- l) riscontra la completezza e veridicità dei dati e dei parametri di combustione contenuti nel rapporto di controllo trasmesso, in relazione all'effettivo stato dei luoghi e dell'impianto;

In presenza di situazioni di grave ed immediato pericolo, l'Organismo Incaricato dà opportuna comunicazione al competente servizio del Comune di Foggia.

Qualora all'esito del primo controllo siano riscontrate delle non conformità sull'impianto, l'ispettore procede a diffidare il responsabile alla messa a norma entro un termine adeguato alla pericolosità della non conformità rilevata ed alle oggettive difficoltà di intervento per l'eliminazione della stessa non conformità, comunque non superiore ai 60 giorni.

Il manutentore dopo aver eliminato le non conformità rilevate, trasmette all'Organismo Incaricato il nuovo rapporto di controllo di impianto a norma.

Qualora, decorsi i termini di cui alla diffida di adeguamento, il manutentore non provveda ad inviare la dichiarazione di avvenuto adeguamento, l'organismo provvede ad effettuare un'ispezione onerosa sull'impianto applicando le tariffe di cui all'art. 18.

In tale seconda ispezione, che prevede il pagamento di un onere commisurato alla potenza secondo la tabella di cui all'art. 18, l'ispettore dovrà verificare che il responsabile dell'impianto abbia messo a norma l'impianto.

In caso contrario il Comune di Foggia provvederà ad applicare le sanzioni di cui all'art. 15 commi 5 e 6 del D.Lgs.n. 192/05.

Il responsabile d'impianto, in caso di oggettivi impedimenti, può richiedere una proroga del termine di adeguamento di cui al precedente comma per un massimo di ulteriori 180 giorni.

Il responsabile dell'impianto non può rifiutare o impedire l'accesso agli ispettori addetti al controllo.

Nel caso in cui sia negato agli ispettori di entrare e/o controllare l'impianto termico, l'Organismo Incaricato provvede all'applicazione dell'onere per mancata ispezione (vedi tabella art. 18) e contestualmente dà opportuna comunicazione al competente servizio del Comune di Foggia.

Articolo 13 – Tempistiche per l'esecuzione delle ispezioni

L'Organismo Incaricato comunica la data per il controllo dell'impianto termico al responsabile dello stesso impianto almeno quindici giorni prima della data prevista per l'ispezione.

Tale comunicazione è effettuata con raccomandata A.R. o con trasmissione a mano a mezzo dell'apposito servizio fornito dai notificatori dell'azienda.

Nel caso in cui non si possa procedere all'ispezione nella data prevista per motivi riconducibili al responsabile dell'impianto, allo stesso è addebitato a titolo di rimborso spese per "mancato appuntamento", l'onere di cui all'art.18 del presente disciplinare, solo nel caso in cui si abbia prova dell'avvenuta ricezione della comunicazione di cui al primo comma.

Il responsabile dell'impianto può chiedere di rinviare la data dell'ispezione una sola volta senza incorrere nel pagamento dell'onere di cui all'art. 18 del presente Disciplinare.

Tale comunicazione deve pervenire all'organismo incaricato, entro cinque (5) giorni dalla data prevista a mezzo raccomandata A.R., e-mail o fax.

L'organismo provvederà a comunicare con raccomandata A.R., con trasmissione a mano o via e-mail o a mezzo fax, la nuova data in cui verrà effettuato il controllo dell'impianto.

Qualora non sia possibile procedere all'ispezione nei termini previsti e/o rinviati, l'organismo incaricato provvedono a dare opportuna comunicazione al competente servizio del Comune di Foggia. Nel caso si tratti di un impianto alimentato a gas di rete, l'Organismo di accreditamento ed ispezione informa altresì l'azienda distributrice per i provvedimenti previsti ai sensi dell'art. 16 comma 6 del D.Lgs del 23/05/2000 n. 164 (Le imprese di distribuzione di gas naturale sospendono altresì la fornitura di gas agli impianti su richiesta dell'ente locale competente per i controlli ai sensi dell'articolo 31, comma 3, della legge 9 gennaio 1991, n. 10, motivata dalla riscontrata non conformità dell'impianto alle norme o dal reiterato rifiuto del responsabile dell'impianto a consentire i controlli di cui alla citata legge n. 10 del 1991).

Articolo 14 - Oneri

Il Comune di Foggia realizza gli accertamenti e le ispezioni degli impianti secondo le stesse scadenze temporali di cui alle lett. a) e b) dell'art. 5 del presente disciplinare, e sulla totalità degli impianti per i quali non sia pervenuta autodichiarazione ovvero sia nullao rientri nella casistica di cui all'art. 9.

Il Comune di Foggia assicura che la copertura dei costi avvenga con un'equa ripartizione tra tutti gli utenti finali così da garantire il minor onere a carico di ciascuno.

Gli oneri relativi agli accertamenti dell'efficienza energetica (Bollino Energetico e costi delle ispezioni) saranno a carico dei responsabili degli impianti, secondo quanto indicato nei ai successivi artt. 17 e 18.


Articolo 15 – Ispezioni a campione senza onere

Gli impianti dichiarati con bollino energetico secondo le modalità previste dal presente Disciplinare e che risultino a norma a seguito dell'accertamento documentale, possono essere soggetti ad ispezione a campione senza alcun onere a carico del responsabile dell'impianto.

Articolo 16 – Ispezioni con onere

Sono soggetti ad ispezione con relativo onere commisurato alla potenzialità dell'impianto, secondo gli importi indicati nella tabella di cui all'art. 18 gli impianti:

- non dichiarati;
- dichiarati, ma con dichiarazione priva di bollino (il bollino sarà la vera e propria attestazione dell'avvenuto versamento);
- dichiarati con bollino con trasmissione fuori termine (dopo trenta giorni dalla data del rapporto di controllo con bollino);
- dichiarati con bollino la cui data del rapporto di controllo di efficienza energetica presenti una periodicità non regolare (scaduta) rispetto all'ultima



effettuata precedentemente, ad esempio effettuata dopo 13 mesi (1 anno + 30 giorni di tolleranza) nel caso di impianto con periodicità annuale;

- dichiarati con bollino energetico che a seguito di diffida non inviino la successiva dichiarazione di messa a norma;
- impianti non a norma alla prima ispezione, per i quali si procederà con l'invito alla messa a norma. Qualora, decorsi i termini di cui alla diffida di adeguamento, il manutentore non provveda ad inviare una nuova dichiarazione con il bollino verde, l'organismo provvede ad effettuare un'ispezione sull'impianto con oneri, secondo quanto riportato nella tabella di cui all'art.18.

Articolo 17 - Oneri per l'acquisto dei bollini

Gli oneri che dovranno essere corrisposti all'Organismo Incaricato per l'acquisto dei bollini, sono i seguenti:

Tipologia d'impianto	Importo
Generatore di calore con potenzialità < 35 kW	€ 15,00
Generatore di calore con potenzialità > 35 kW e <100 kW	€ 60,00
Generatore di calore con potenzialità >100 kW e < 350 kW	€ 90,00
Generatore di calore con potenzialità > 350 kW	€ 120,00

Tali importi sono comprensivi di IVA.

I tecnici accreditati potranno acquistare i bollini direttamente dall'Organismo incaricato, previa prenotazione e attestazione di pagamento effettuato con bonifico bancario o bollettino postale o tramite sportello POS presente presso l'Organismo Incaricato.

Articolo 18 - Oneri per le ispezioni

Gli oneri per le ispezioni previste dal presente disciplinare (con esclusione delle ispezioni a campione su impianti dichiarati con bollino energetico a norma che sono gratuite), sono i seguenti:

Tipologia d'impianto	Importo
Generatore di calore con potenzialità < 35 kW	€ 100,00
Generatore di calore con potenzialità > 35 kW e <100 kW	€ 235,00
Generatore di calore con potenzialità >100 kW e < 350 kW	€ 288,00
Generatore di calore con potenzialità > 350 kW	€ 384,00 + 0,50 €/kW per ciascun kW oltre i 350 kW
Mancata ispezione (utente assente - rifiuto d'accesso)	€ 50,00

Tali importi sono comprensivi di IVA.

Gli oneri delle ispezioni a tappeto saranno a carico del responsabile dell'impianto solo nel caso in cui non sia pervenuta la regolare autodichiarazione, ovvero sia nulla, secondo le previsioni del presente disciplinare.



Ove il responsabile non provveda al pagamento entro 60 giorni dalla comunicazione, l'importo in questione, incrementato delle spese amministrative, verrà recuperato tramite riscossione coattiva.

Articolo 19 - Elenco ditte abilitate alla trasmissione telematica

Il manutentore per poter trasmettere per via telematica i rapporti di controllo degli impianti termici con le modalità di cui al presente Disciplinare, deve iscriversi nell'apposito elenco istituito dal Comune di Foggia e dall'Organismo Incaricato, previa sottoscrizione di un apposito Protocollo di Intesa tra il Comune di Foggia, l'Organismo Incaricato, le Associazioni di categoria dei Consumatori e degli Installatori, che prevede l'assunzione di obblighi da parte dello stesso manutentore, ivi compresa l'applicazione di prezzi non superiori a quelli massimi concordati.

A tal fine il manutentore deve presentare all'Organismo Incaricato:

- istanza di iscrizione all'elenco delle ditte abilitate;
- autocertificazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000, attestante l'iscrizione alla Camera di Commercio con abilitazione all'installazione e manutenzione degli impianti di cui alle lettere Ced E dell'art. 1 del D.M. 37/2008;
- elenco strumenti utilizzati e relativi certificati di taratura.
- Copia polizza assicurativa a responsabilità civile contro terzi, con massimale non inferiore a € 1.000.000,00.
- Copia documento di riconoscimento valido.
- Di non essere fornitori di combustibili per riscaldamento.

I manutentori che risulteranno iscritti nell'apposito elenco, riceveranno un nome utente e password (codice d'accesso) per registrarsi sul sito per le trasmissioni on-line della documentazione tecnica.

Il manutentore autorizzato ha l'obbligo di trasmettere on-line, utilizzando specifico software di gestione, il rapporto di controllo di efficienza energetica di ogni impianto termico di sua competenza.

Tale rapporto tecnico dovrà essere inviato entro 30 giorni dalla data del rilascio.

Il software per la trasmissione dei rapporti di controllo in ogni caso segnalerà al manutentore le eventuali non conformità.

I manutentori per poter mantenere l'abilitazione alla trasmissione telematica, dovranno trasmettere tutti i rapporti di controllo tecnico rilasciati per ogni impianto termico verificato ed i certificati di taratura degli strumenti prima della loro scadenza.

Coloro che si renderanno responsabili del mancato invio di un rapporto di controllo tecnico relativo ad un controllo di efficienza energetica, di irregolarità riscontrate in sede di ispezione su impianti dichiarati con bollino energetico, e che risulteranno non in regola con l'invio dei certificati di taratura degli strumenti, saranno segnalati al Tavolo Tecnico del Protocollo d'Intesa che valuterà l'applicazione del seguente provvedimento:

- disabilitazione dal software di gestione per un periodo fino a tre mesi (il manutentore disabilitato non potrà inviare/trasmettere rapporti di controllo e/o dichiarare gli impianti termici né ritirare/acquistare i bollini energetici);
- cancellazione, alla terza infrazione, dall'elenco delle ditte abilitate.

Il Comune di Foggia provvederà inoltre ad applicare le sanzioni di cui all'art. 15 commi 5 e 6 del D.Lgs.n. 192/05 e provvederà ad effettuare la segnalazione alla Camera di Commercio.

I bollini non possono essere in alcun caso venduti ai cittadini o alle ditte di manutenzione che non abbiano aderito all'iniziativa del bollino energetico.

I bollini energetici acquistati da un manutentore non possono essere ceduti in nessun caso ad altro manutentore.

Articolo20 – Messa a norma e sanzioni

In caso di non ottemperanza da parte dell'installatore/manutentore e/o del responsabile dell'impianto alle disposizioni previste dalla normativa vigente in materia di corretta efficienza e manutenzione degli impianti termici, gli stessi saranno soggetti alle sanzioni amministrative previste dal D.Lgs.n. 192/2005 e ss.mm.ii., da corrispondersi al Comune di Foggia.

Per le sanzioni previste dal presente disciplinare si applicano i principi e le procedure della legge 24 novembre 1981 n.689.

Ogni violazione al presente disciplinare è sanzionata ai sensi dell'articolo 7 bis del D.Lgs. n.267/2000 con il pagamento di una somma da € 25,00 a € 500,00 da corrispondere al Comune di Foggia.

Articolo21 - Norme finali

Il presente disciplinare entra in vigore alla data di pubblicazione all'Albo Pretorio dell'Ente ed abroga ogni precedente disciplinare.

Il Comune di Foggia, anche attraverso l'Organismo Incaricato, effettua campagne di informazione sull'attività di accertamento, controllo e manutenzione degli impianti termici e sul corretto esercizio degli stessi ai sensi della normativa in materia di tutela dell'ambiente e l'efficienza energetica.

Il Comune di Foggia dà diffusione al presente disciplinare su tutto il territorio di competenza.

